

Comunicazione n. DIN/11021349 del 23-3-2011

Inviata alla [...società...]

OGGETTO: Quesito in materia di classificazione dei clienti già iscritti all'elenco di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 385/1993

Si fa riferimento alla nota ... con la quale codesta Società ha richiesto un parere in materia di classificazione della clientela.

In particolare, è stato chiesto se, a seguito dell'abrogazione dell'elenco previsto dall'art. 113 TUB effettuata ad opera dell' art. 10, comma 7, del D.lgs. 141/2010:

- *"i soggetti che erano iscritti nell'abrogato elenco ... sono da ritenersi tuttora controparti qualificate o clienti professionali di diritto (altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati) ovvero, in mancanza di altri requisiti necessari, [debbono essere trattati] ... quali clienti al dettaglio";*

- *ove si dovesse ritenere che i soggetti ex art. 113 del T.U.B. "non debbano ... essere più trattati come controparti qualificate o clienti professionali di diritto", "occorre ...procedere ad informare per iscritto tale clientela, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Intermediari, circa la perdita dei requisiti e la nuova classificazione a cliente al dettaglio evidenziando la facoltà di richiedere una diversa classificazione e gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente".*

L'ordinamento di settore, in esito al recepimento della MiFID, prevede tre categorie di clienti, in relazione alle quali le regole di condotta degli intermediari subiscono una diversa graduazione:

- a. i clienti professionali;
- b. le controparti qualificate;
- c. i clienti al dettaglio.

In particolare, l'art. 6, comma 2-*quater*, lettera d), nel fornire l'elenco dei soggetti ascrivibili alla categoria delle "controparti qualificate", menziona espressamente *"gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti da[ll'] ... articol[o] ... 113 del testo unico bancario"*. I soggetti in esame sono altresì riconducibili alla categoria dei clienti professionali privati di diritto, in quanto, ai sensi dell' Allegato n. 3, sezione I al Regolamento Intermediari n. 16190, *"si intendono clienti professionali per tutti i servizi e gli strumenti di investimento: 1) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: a) banche; b) imprese di investimento; c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati"*.

Ora il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 ha disposto (art. 10, comma 7) l'abrogazione dell'elenco previsto dall' art. 113 del TUB e la cancellazione dei soggetti ivi iscritti.

Gli intermediari finanziari di cui all'abrogato art. 113 del TUB sono i soggetti ai quali era riservato *"l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma l", del TUB, ossia delle attività di "assunzione di partecipazioni, di concessioni di finanziamenti sotto qualsiasi forma e di intermediazione in cambi"*.

L'abrogazione, dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010, dell'elenco previsto dall' art. 113 del TUB comporta, in capo alle società che al medesimo risultavano iscritte, la perdita dello *status* di "soggetto autorizzato o regolamentato".

Al mutamento di *status*, per i clienti già iscritti all'elenco di cui all'art. 113 del TUB, deve conseguentemente corrispondere un cambiamento nella qualifica assegnata dall' intermediario: da controparte qualificata o cliente professionale di diritto a cliente al dettaglio. Resta comunque ferma la possibilità per l' intermediario di trattare come "clienti professionali su richiesta" i soggetti in esame, ove questi ultimi ne facciano richiesta e possiedano i requisiti di cui all' Allegato n. 3, sezione II, del Regolamento Consob n. 16190.

Si evidenzia infine che l' inquadramento in una categoria di clienti disomogenea rispetto a quella assegnata in precedenza va comunicato al cliente ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Intermediari n. 16190 e richiederà il rinnovo del rapporto contrattuale su basi conformi alla nuova classificazione.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas